

Più spazio all'utilizzo del rito semplificato

Civile

Approvate dal Consiglio dei ministri le correzioni alla riforma Cartabia

Riformulazione della fase preliminare, estensione del rito semplificato, rilevanza delle fatture elettroniche come prova, retroattività della possibilità di respingimento delle istanze manifestamente infondate, rafforzamento della digitalizzazione di comunicazioni e notifiche, limiti alla trattazione scritta. Sono questi alcuni degli elementi più innovativi del decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri in prima lettura, con le correzioni alla riforma Cartabia del processo civile, che ora passa al Parlamento per la formulazione dei pareri.

Il testo, indirizzato a non stravolgere l'impianto di una riforma in vigore peraltro da meno di un anno, si propone di rendere più chiari e fluidi alcuni passaggi e di risolvere alcune criticità segnalate in questa prima fase di applicazione delle novità.

Centrali le misure sulla fase preliminare (si veda l'anticipazione su «Il Sole 24 Ore» di ieri) che



Valore di prova alle fatture elettroniche Per i giudici gli stessi criteri di sinteticità degli avvocati

chiariscono una serie di incertezze interpretative, rendendo più chiara la successione degli adempimenti a carico del giudice dopo la costituzione del convenuto.

Anticipata alle verifiche preliminari la possibilità di conversione al rito semplificato, ma a garanzia del diritto del difesa si è previsto, analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro, che nel disporre il cambiamento il giudice deve prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. Non si prevede più che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza non impugnabile.

Per favorire le modalità di redazione in forma sintetica, i medesimi (assai contestati) criteri introdotti per gli avvocati valgono, precisa il decreto, anche per i provvedimenti dei giudici.

In materia di concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si chiarisce che il creditore può sempre chiedere al giudice di intervenire antecedentemente alla prima udienza di comparizione, se esistono ragioni di urgenza.

Sempre in materia di decreto ingiuntivo per crediti commerciali, la disposizione secondo cui le scritture contabili costituiscono idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione viene finalmente aggiornata alla luce dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni, che hanno visto scomparire le scritture contabili cartacee, in favore di quelle tenute in formato elettronico, e con esse gli obblighi di bollatura e vidimazione. Viene quindi eliminata la previsione che condizionava il valore probatorio delle scritture alla corretta esecuzione di questi adempimenti.

Costituiscono poi prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Mef e gestito dall'agenzia delle Entrate.

—G. Ne.